



## Richiesta di rimborso degli interessi bancari addebitati per anatocismo

*Documento n. 27 del 10 dicembre 2004*

*Con la sentenza del 4 novembre 2004 la Corte di Cassazione ha dichiarato definitivamente nulle le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi, che violano il divieto imposto dall'art. 1283 del c.c. legittimando la richiesta di rimborso da parte dei correntisti*

**NOTA OPERATIVA**

# Richiesta di rimborso degli interessi bancari addebitati per anatocismo

## 1. La questione

L'art.1283 del codice civile stabilisce che *“in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”*. L' anatocismo, dunque, quale meccanismo di produzione esponenziale degli interessi sugli interessi, è consentito, in via generale, esclusivamente nel caso in cui sia stata presentata specifica domanda giudiziale oppure sia stata stipulata idonea convenzione posteriore di almeno sei mesi alla scadenza degli interessi stessi. Operano come eccezione al principio affermato dall'articolo 1283 c.c. gli usi contrari, fatti salvi dall'articolo stesso e che sono stati definiti dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 3804 del 1988 come *“usi normativi”* in quanto idonei a derogare ai limiti imposti dalla legge.

Le banche, fino ai primi mesi del 1999, capitalizzavano trimestralmente gli interessi di debito, conformemente alle norme bancarie uniformi predisposte dall'ABI e in vigore sin dal 1952. Alla luce del contrasto tra la convenzione anatocistica prevista negli standard di conto corrente e di finanziamento e l'art. 1283 c.c, la giurisprudenza, nel quadro di un atteggiamento di favore verso le prassi elaborate dal sistema bancario, aveva riconosciuto l'esistenza, nelle relazioni banche-clienti, di un *“uso normativo”*, idoneo ai sensi del-

l'art.1283 c.c a derogare ai limiti legali di inammissibilità dell'anatocismo ed a fondare convenzioni preventive riguardanti la produzione degli interessi sugli interessi.

Tale indirizzo della giurisprudenza è stato sottoposto a revisione critica dalla Suprema Corte nel 1999 che ha sancito in più pronunce la nullità della previsione contenuta nei contratti bancari avente ad oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, giacchè essa si basa su di un mero uso negoziale e non su una vera norma consuetudinaria o uso normativo.

Tale indirizzo giurisprudenziale è stato recepito normativamente con l'art. 25 del D.Lgs. n. 342 del 1999. A decorrere dalla stessa data, le banche hanno iniziato a calcolare gli interessi, attivi e passivi, con la stessa periodicità.

## 2. Il problema

Sebbene fosse intervenuto il legislatore a disciplinare la materia ed a innovare la rubrica dell'art.120 del T.U.F.- decorrenza delle valute e modalità di calcolo degli interessi – prevedendo appunto la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori, si poneva il problema per tutte quelle clausole anatocistiche contenute nei contratti bancari stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto.

Il terzo comma dell'art. 25 del D.Lgs. 342/99 infatti sanava tutti gli eventuali vizi delle convenzioni anatocistiche inserite in contratti già conclusi o che comunque sarebbero stati stipulati anteriormente alla delibera del CICR prevista nel secondo comma dello stesso articolo.

Tale indiscriminata deroga risulta annullata a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 425/2000, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità del terzo comma dell'art. 25 per violazione dell'art. 76 della Costituzione, ossia per carenza di delega.

Un'ulteriore pronuncia della Cassazione (sent.13739/03) ha recentemente ribadito la nullità delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza ritenendo che le medesime restano disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore, alla stregua della quale esse erano basate su un uso negoziale anziché su una norma consuetudinaria.

### 3. La nuova pronuncia della Suprema Corte

Con una più recente **sentenza del 4 novembre 2004, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili**, allineandosi alle precedenti decisioni, si è definitivamente pronunciata in merito all'annosa questione relativa all'uso bancario dell'anatocismo **dichiarando definitivamente la nullità**, per violazione dell'art.1283 c.c., **delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi**.

Tali clausole infatti violano il divieto di anatocismo di cui all'articolo 1283 del c.c., non rinvenendosi l'esistenza di usi normativi, che soli potrebbero derogare

al divieto imposto dalla norma, ma solo il ricorso ad usi negoziali.

Tale pronuncia, inoltre, assume una particolare rilevanza in quanto non solo vieta alle banche la contabilizzazione trimestrale degli interessi passivi ma stabilisce altresì l'insuperabile valenza retroattiva di tale accertamento di nullità.

In tal senso le Sezioni Unite precisano che **nel periodo antecedente al 2000 le pattuizioni anatocistiche, come clausole non negoziate e non negoziabili, perché già predisposte dagli istituti di credito** (in conformità alle indicazioni delle associazioni di categoria) **venivano sottoscritte dalla parte che aveva necessità di usufruire del credito bancario e non aveva, quindi, altra alternativa per accedere ad un sistema connotato dalla regola del "prendere o lasciare"**.

I clienti si sono per decenni adeguati all'inserimento di clausole anatocistiche nei contratti bancari, non in quanto le ritenevano conformi a norme di diritto oggettivo già esistenti ma in quanto ricomprese nei moduli predisposti dagli istituti di credito, insuscettibili di negoziazione individuale, e la cui sottoscrizione costituiva al tempo stesso presupposto indefettibile per accedere ai servizi bancari. Da ciò, secondo i giudici della Suprema corte, *"si può desumere la riconducibilità ab inizio della prassi dell'inserimento nei contratti bancari delle clausole in questione ad un uso negoziale e non normativo"*.

Tale sentenza, che rappresenta senza dubbio una vittoria per i clienti bancari, di fatto contraenti deboli del rapporto con gli istituti di credito, interessa tutti soggetti che hanno pagato interessi passivi alle banche fino al 2000. Non è però chiaro fino a che anno si può re-

troagire. A tal proposito si può comunque presumere che sia applicabile al caso di specie il termine di prescrizione decennale.

#### 4. Come chiedere il rimborso

Il primo atto che il cliente deve compiere è inviare una lettera raccomandata A/R alla propria banca con l'esplicita richiesta di rimborso delle somme indebitamente incassate fino al 22 aprile 2000 e relative alla ricapitalizzazione trimestrale degli interessi.

In caso di silenzio, diniego o mancato accordo con l'Istituto di credito, l'utente titolare di un conto corrente potrà tutelare i propri interessi nelle oppor-

tune sedi giudiziarie, al fine di ottenere il riconoscimento del credito e la condanna della banca alla sua corresponsione. Al fine di aumentare le possibilità di accoglimento del ricorso sarebbe consigliabile allegare all'atto una consulenza tecnico contabile di parte relativa alla quantificazione delle somme richieste in base ad una attenta e competente analisi di tutti gli estratti conto bancari. In considerazione delle significative spese relative agli onorari del legale, alla perizia e al costo del contributo unificato, sarebbe opportuno che il cliente, prima di decidere se procedere o meno ad un recupero giudiziale delle somme di sua spettanza, operi una preventiva analisi relativa al rapporto costi/benefici di un possibile ricorso.

Lettera Raccomandata

Spett.le BANCA \_\_\_\_\_  
DIREZIONE GENERALE  
Via / P.zza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_

Lettera semplice

Spett.le BANCA D'ITALIA - UFFICIO VIGILANZA  
Via Nazionale n. 91  
(00184) ROMA

**Oggetto: contratto apertura di credito con scoperto di conto corrente n° \_\_\_\_\_, accesso in data \_\_\_\_\_ presso la Filiale di \_\_\_\_\_ - Ripetizione degli interessi anatocistici (capitalizzati trimestralmente) ed altre indebite competenze.**

Io sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_ alla Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, con telefono n. \_\_\_\_\_, con posta elettronica \_\_\_\_\_, espone quanto segue:

- 1) tra il Vs. Spett.le istituto di credito e il sottoscritto è stato stipulato un contratto di apertura di credito con scoperto in conto corrente, indicato in oggetto, nel quale sono confluite anche altre competenze di rapporti accessori;
- 2) il Vs. Istituto, da quando il conto in questione ha presentato saldi passivi, ha capitalizzato, tra l'altro, interessi (ultralegali, commissioni e competenze varie) in aperta violazione della norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c. (ma anche gli artt. 1346 e 1418<sup>2</sup> c.c.), nonostante che le sentenze della Corte di Cassazione del marzo del 1999 e la sentenza della Corte Costituzionale n. 425 del 17 ottobre 2000 avessero sancito la nullità della occulta pratica della moltiplicazione esponenziale geometrica dell'interesse;
- 3) la **Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n° 21095 del 4 novembre 2004**, ha definitivamente sancito che la trimestralizzazione degli interessi, imposta fin dall'emanazione delle prime norme bancarie uniformi (1952) dal sistema bancario sui conti affidati è illegittima fin dalla sua prima applicazione.

Tutto ciò premesso,

1. si invita e diffida il Vs. istituto a restituire tempestivamente tutte le somme illegittimamente applicate e trattenute per i periodi in cui il conto ha presentato un saldo passivo sino al momento in cui il saldo è tornato attivo (decorrendo la prescrizione decennale del diritto alla ripetizione dell'indebitato solo dalla data di eventuale chiusura del rapporto) entro e non oltre a giorni quindici dalla ricezione della presente, dovendo in caso di silenzio o dissenso recuperare l'indebitato seguendo la via contenziosa;
2. si invita e diffida la Banca d'Italia ad attivarsi e vigilare affinché le banche operino secondo le norme di legge come interpretate dalla Corte di Cassazione a Sezioni unite.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_